

Statuto del Gruppo Studi Bassa Modenese (approvato dall'Assemblea Ordinaria del 29 maggio 2004)

I Denominazione - Sede – Scopo

Art. 1 - E' costituito il Gruppo Studi Bassa Modenese.

Art. 2 - Il Gruppo Studi Bassa Modenese ha la sua sede in San Felice sul Panaro (MO), attualmente in corso Mazzini., ed è costituito senza alcun limite di tempo.

La variazione dell'indirizzo, nell'ambito dello stesso comune, non costituisce modifica dei patti sociali e si perfezionerà con la semplice comunicazione agli uffici finanziari.

Art. 3 - Il Gruppo Studi Bassa Modenese ha lo scopo di promuovere con spirito scientifico studi sulla storia, sulla tradizione e sull'ambiente della Bassa Modenese, intendendosi con tale denominazione il territorio situato a nord della Via Emilia e compreso nei bacini dei bassi corsi dei fiumi Secchia e Panaro, senza alcuna esclusione dei diversi limiti che il suddetto territorio può aver assunto durante lo svolgimento della sua storia.

Tali finalità si attuano con la pubblicazione di periodici, libri e studi in genere, con l'organizzazione di convegni, mostre e altre eventuali iniziative culturali.

Il Gruppo Studi è rigorosamente apartitico e non ha fini di lucro, ma persegue solamente le finalità culturali sopraindicate.

Il Patrimonio ed esercizi sociali

Art. 4 - Il patrimonio del Gruppo Studi Bassa Modenese è costituito:

- da beni immobili e mobili che diverranno proprietà del Gruppo;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di enti e di privati;
- da eventuali fondi riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate del Gruppo Studi sono costituite:

- dalle quote sociali;
- dall'utile derivante dalla vendita delle pubblicazioni edite dal Gruppo Studi;

- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.

Art. 5 - L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla fine dell'esercizio verranno predisposti dal Consiglio d'Amministrazione il Bilancio Consuntivo e quello Preventivo del successivo esercizio.

III I soci

Art. 6 - Sono soci le persone, enti e società la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio e che verseranno all'atto dell'ammissione la quota di associazione che verrà annualmente proposta dal Consiglio e approvata dall'Assemblea dei Soci.

I soci che non avranno versato la quota associativa, dopo aver ricevuto semplice comunicazione da parte del Consiglio e comunque entro il 31 marzo dell'anno in corso, saranno ritenuti ipso facto esclusi dal Gruppo Studi Bassa Modenese.

Art. 7 - Chi aspira a far parte dell'Associazione dovrà farsi presentare da almeno due soci e la domanda d'ammissione dovrà essere presentata per iscritto al Consiglio che delibererà in merito all'accoglienza o meno della stessa. In caso di rigetto la decisione potrà essere appellabile di fronte all'Assemblea dei Soci.

Art. 8 - I soci presteranno opera attiva nel Gruppo Studi. La qualità di socio è persa per

decesso, dimissioni, morosità in base all'art. 6, e indegnità deliberata dal Consiglio direttivo con decisione motivata. L'indegnità potrà essere appellabile di fronte all'Assemblea dei Soci.

Eventuali contestazioni dovranno essere comunicate per iscritto, con raccomandata A.R., entro 30 giorni dalla data dell'Assemblea dei Soci.

Tutti i soci sono obbligati:

1.

ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

2.

a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;

3.

a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;

4.

a prestare la loro opera a favore della associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

Tutti i soci hanno diritto:

1.

a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione;

2.

a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;

3.

ad accedere alle cariche associative;

4.

a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenere copia.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

IV Direzione e amministrazione

Art. 9 - Il Gruppo Studi è guidato ed amministrato da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri eletti dall'Assemblea dei Soci, fra i soci medesimi.

Il Consiglio dura in carica tre anni; ciascun consigliere può essere rieletto. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere egli sarà sostituito temporaneamente con il primo dei consiglieri non eletti. Il Consiglio nella prima prossima riunione provvederà alla conferma o alla sostituzione del consigliere chiedendone la convalida all'Assemblea dei Soci più vicina.

Art. 10 - Il Consiglio nomina nel suo seno il Presidente, il Vice-presidente il Segretario, il Tesoriere. Nessun compenso è previsto per i membri del Consiglio.

Art. 11 - Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno due membri del Consiglio stesso, almeno una volta all'anno, per predisporre il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo da presentare all'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci così come la proposta di variazione alla quota associativa annuale. Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice-presidente. Delle riunioni verrà redatto il relativo verbale, trasferito su apposito libro che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12 - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Gruppo Studi, senza limitazioni. Deve procedere a promuovere gli scopi previsti all'art. 3 del presente Statuto, assegna incarichi determinandone gli eventuali compensi e compila il regolamento per il funzionamento del Gruppo Studi, regolamento la cui osservanza, dopo l'approvazione dell'assemblea, è obbligatoria per tutti i soci. Propone i Revisori dei Conti che verranno eletti dall'Assemblea dei soci.

Art. 13 - Al Consiglio Direttivo è affidata la cura redazionale di tutte le pubblicazioni che verranno realizzate dal Gruppo Studi, in particolare del periodico "Quaderni della Bassa Modenese". Il Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio, potrà accogliere articoli, saggi e contributi di vario genere presentati sia da soci che da non soci. Gli elaborati dovranno avere carattere scientifico, vale a dire recare un contributo di novità o per la documentazione o per l'interpretazione critica. Per quanto riguarda l'organizzazione di convegni di studio, il Consiglio dovrà consultare l'Assemblea, il cui parere sarà vincolante.

Art. 14 - Il Presidente o, in sua assenza, il Vice-presidente, rappresenta legalmente il Gruppo Studi Bassa Modenese davanti ai terzi e in giudizio; cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio.

V L'Assemblea

Art. 15 - L'Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il primo semestre dell'anno stesso, con comunicazione scritta a ciascun socio dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea può essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 del Codice Civile. In casi d'urgenza e d'improrogabile necessità, l'Assemblea può essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo. L'Assemblea può essere convocata fuori dalla sede sociale.

Art. 16 - L'Assemblea delibera:

- 1) sul bilancio preventivo e consuntivo;

- 2) sugli indirizzi e le pratiche generali dell'Associazione;

- 3) sulla nomina di tutti i componenti del Consiglio Direttivo;

- 4) sull'elezione dei Revisori dei Conti;

1.

su tutto quanto demandato ad essa dalla Legge o dallo Statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto e sullo

scioglimento anticipato dell'associazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 17 - Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola col pagamento della quota associativa. I soci, con delega scritta, possono farsi rappresentare da altri soci, anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione del bilancio e le deliberazioni in merito a responsabilità dei Consiglieri. Un socio non può rappresentare più di un altro socio.

Art. 18 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in sua assenza, dal Vice-Presidente.

Il Presidente nomina il Segretario e, se il caso lo richiede, due scrutatori.

Il Presidente constata la validità delle deleghe e in generale il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni assembleari viene redatto relativo verbale, trascritto su apposito libro firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 19 - L'Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile.

VI Collegio dei revisori

Art. 20 - La gestione del Gruppo Studi è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito di tre membri, anche fra i non soci, eletti ogni tre anni dall'Assemblea dei Soci.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno un'apposita relazione ai bilanci annuali, potranno accertare le consistenze di cassa, l'esistenza di titoli e valori di proprietà sociale e potranno procedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo.

Nel loro seno verrà eletto un Presidente del Collegio dei Revisori.

VII Scioglimento

Art. 21 - Lo scioglimento del Gruppo Studi è deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto di almeno 3/4 dei soci.

L'Assemblea procederà alla nomina dei liquidatori, i quali, una volta accertata la consistenza del patrimonio sociale, lo devolveranno ad opere di beneficenza o di natura culturale, secondo le indicazioni espresse dall'Assemblea dei Soci.

VIII Controversie

Art. 22 - Le eventuali controversie sociali tra i Soci, tra questi e il Gruppo Studi e i suoi organi, saranno sottoposte alla decisione del Foro competente.

IX Rinvio

Art. 23 - Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge, vigenti in materia di associazionismo.